



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare l’articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono “al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO l'art.15, comma 3-*bis*, del decreto-legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n.100 del 2 maggio 2025.

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTE le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17971, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 14 maggio 2025, n. 110606, con cui si fornisce sia il fabbisogno triennale (2024/2027) che annuale (2024/2025), per l'attivazione del X ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, distribuiti su base regionale secondo il fabbisogno rilevato per ciascun grado di istruzione;

VISTE le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 16 maggio 2025, n. 10073, per l'attivazione del X ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTA l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2024/2025, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato decreto ministeriale 948/2016;

VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'art. 4, comma 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 24 aprile 2025, n. 75, concernente i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, da INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

DECRETA

Art. 1

1. È autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2024/2025 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola, sono indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni **15, 16, 17, 18 del prossimo mese di luglio**, nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell'infanzia;

mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;

mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

5. La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.
6. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il **30 giugno 2026**.
7. Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione al ciclo X, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto.

Art.2

1. I soggetti di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 agosto 2020, n. 90, accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "*Criteria e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*".
2. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.
2. Le assenze, così come previsto dall'art. 3 comma 4, del decreto ministeriale dell'8 febbraio 2019 n. 92, sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI
ANNAMARIA
C = IT
O = MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Allegato A

Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno

Definita ai sensi dell'art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Regione	Denominazione e ateneo	Posti sostegno scuola dell'infanzia	Posti sostegno scuola primaria	Posti sostegno scuola secondaria di primo grado	Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado	Totale offerta formativa
Abruzzo	Università dell'Aquila	20	60	70	100	250
	Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara	85	85	115	115	400
	Università di Teramo	40	80	60	60	240
Basilicata	Università della Basilicata	50	105	100	145	400
Calabria	Università della Calabria	130	200	250	350	930
	Mediterranea di Reggio Calabria	55	114	132	602	903
	Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro	/	20	250	350	620
Campania	Università Suor Orsola Benincasa	150	300	500	1400	2350
	Università di Salerno	200	250	500	1020	1970

Emilia-Romagna	Università di Bologna	20	100	90	90	300
	Università di Ferrara	/	/	90	90	180
	Università Modena-Reggio Emilia	/	35	95	70	200
	Università di Parma	/	105	105	70	280
Friuli-Venezia Giulia	Università di Udine	30	60	50	50	190
	Università degli Studi di Trieste	/	/	60	40	100
Lazio	Università di Cassino e del Lazio meridionale	300	400	400	400	1500
	Università Studi Internazionali di Roma-UNINT	100	100	300	600	1100
	Libera Università Maria SS Assunta	/	150	100	150	400
	Università di Roma Tre	20	190	170	170	550
	Università Europea di Roma	150	250	150	250	800
	Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	/	50	150	150	350
	Link Campus University	250	500	1000	1500	3250

	Saint Camillus International University	250	250	300	800	1600
	Università degli studi di Roma Tor Vergata	/	/	200	200	400
	Università della Tuscia	50	100	250	350	750
Liguria	Università di Genova	43	172	85	60	360
Lombardia	Università Milano Bicocca	30	90	150	150	420
	Università Cattolica Sacro Cuore	30	125	150	195	500
Marche	Università di Macerata	100	220	200	200	720
	Università di Urbino "Carlo Bò"	20	60	50	70	200
Molise	Università degli Studi del Molise	/	100	120	140	360
Piemonte	Università di Torino	150	400	220	110	880
Puglia	Università di Bari	100	550	200	100	950
	Università di Foggia	200	450	100	150	900
	Università del Salento	50	150	150	150	500
Sardegna	Università di Cagliari	40	60	150	150	400
	Università di Sassari	/	70	90	90	250
Sicilia	Università di Catania	50	100	350	500	1000
	Università Enna Kore	100	250	150	500	1000
	Università di Messina	300	400	150	150	1000

	Università di Palermo	150	350	250	250	1000
Toscana	Università di Firenze	127	436	244	250	1057
	Università di Pisa	64	210	140	250	664
Trentino Alto-Adige	Università di Trento	/	30	40	40	110
Umbria	Università di Perugia	50	100	100	50	300
	Link Campus University	150	250	600	1000	2000
Veneto	Università di Verona	100	200	200	100	600
	Università di Padova	60	180	180	180	600
Totale		3814	8457	9556	13957	35784